

ACCESSO CIVICO

L'accesso civico è un istituto regolato dall'art.5 del D.Lgs 33/2013 che lo definisce quale *“l'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”*.

Come specificato dall'ANAC, vi è differenza tra l'istituto dell'accesso civico ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi in quanto, mentre l'accesso civico introduce una legittimazione generalizzata, gratuita e senza necessità di motivazione, a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi della normativa vigente, diversamente il diritto di accesso agli atti di cui all'art. 22 legge n. 241/1990, che lo definisce come *“il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi”*, è finalizzato alla protezione di un interesse giuridico particolare, può essere esercitato solo da soggetti portatori di tali interessi ed ha per oggetto atti e documenti individuati.

Chiunque rilevi l'omessa o incompleta pubblicazione di documenti, informazioni e dati previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza, potrà quindi avvalersi del diritto di accesso civico facendo direttamente richiesta al Responsabile per la Trasparenza e Anticorruzione dell'amministrazione inadempiente e, in caso di inerzia dello stesso, al “titolare del potere sostitutivo”.

Il Referente per la Trasparenza e Anticorruzione dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Asti è Massimiliano Vaccotti; il titolare del potere sostitutivo è l'arch. Gianni Cavallalero, Presidente dell'Ordine.

L'accesso civico si esercita inviando una e-mail intestata al Referente Trasparenza e Anticorruzione all'indirizzo: oappc.alessandria@archiworldpec.it

La risposta, che verrà fornita sempre via e-mail all'indirizzo fornito dal richiedente, comunicherà l'avvenuta pubblicazione del documento indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto; nel caso di omessa risposta nel termine dei trenta giorni dalla richiesta il richiedente potrà fare ricorso al titolare del potere sostitutivo tramite una e-mail sempre all'indirizzo sopraindicato.